

## deliberazione n. 21

REGOLAMENTO CONCERNENTE:

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3  
“ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 11  
DELLA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2005, N. 3”

---

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE  
DELLA SEDUTA DEL 22 MARZO 2011, N. 38

---

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all’o.d.g.: proposta di regolamento n. 1/2011, ad iniziativa dei Consiglieri Badiali e Pieroni “Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3” dando

la parola al Consigliere di maggioranza Fabio Badiali e al Consigliere di minoranza Giulio Natali relatori della V Commissione assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3: "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali";

Visto il regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3: "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3";

Considerato che si rende necessaria la modifica del suddetto regolamento in quanto alcune strutture sanitarie pubbliche e private di cui alla legge regionale 16 marzo 2000, n. 20: "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" risultano compatibili con la presenza di sale di commiato;

Vista la proposta di regolamento dei Consiglieri Fabio Badiali e Moreno Pieroni;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

## D E L I B E R A

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3: "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3".

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE DI TURNO

f.to Paola Giorgi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Franca Romagnoli

## REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

**MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3  
“ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 11  
DELLA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2005, N. 3”****Art. 1**

*(Modifica al regolamento regionale  
9 febbraio 2009, n. 3)*

1. Il comma 3 dell'articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3) è sostituito dal seguente:

"3. Le sale di commiato non possono essere realizzate dai soggetti di cui al comma 1 all'interno di strutture sanitarie di cui alla l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e di strutture sociali di cui alla l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale).".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 del regolamento regionale 3/2009, come sostituito dal comma 1 del presente articolo è inserito il seguente:

"3bis. Le sale di commiato non possono essere realizzate dai soggetti di cui al comma 1, entro 100 metri dalle seguenti strutture:

- a) sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e residenziale a ciclo continuativo e diurno di cui alla l.r. 20/2000;
- b) sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla l.r. 20/2002."